



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2011/0404(COD)

12.6.2012

PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II)
(COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

Relatore per parere: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'assistenza tecnica e finanziaria erogata ai paesi dell'allargamento a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA) permette di sostenere tali paesi, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale in vigore, nella transizione dallo status di candidato potenziale a quello di candidato in vista di una loro eventuale adesione all'Unione europea, contribuendo inoltre a promuovere la stabilità, la sicurezza e la prosperità. Il relatore ritiene che, in generale, il testo del regolamento in esame quale proposto dalla Commissione europea (COM(2011)0838) consenta di raggiungere il suo obiettivo di rafforzare l'efficacia dell'assistenza tecnica e finanziaria migliorando il funzionamento dello strumento e riducendo gli oneri amministrativi. Il relatore ha tuttavia presentato diverse modifiche alla proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento IPA II. Tali modifiche vertono sulle questioni oggetto dei seguenti paragrafi.

I programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati dallo strumento in questione sono molto importanti dal punto di vista della politica di sviluppo regionale. Tali programmi sono finalizzati a potenziare la competitività e l'eccellenza, a rafforzare la prosperità economica delle regioni transfrontaliere e la loro sicurezza e stabilità politica nonché ad agevolare il processo di integrazione europea. Il relatore ritiene che sia fondamentale ridurre il divario esistente tra i livelli di sviluppo delle regioni transfrontaliere e migliorare la cooperazione tra comunità su scala regionale e locale in ambito sociale, culturale e scientifico. In quest'ottica, dopo aver consultato la Commissione, appare necessario e giustificato destinare una quota maggiore dei finanziamenti IPA alla promozione della cooperazione transfrontaliera, in particolare dal suddetto punto di vista della politica di coesione dell'UE.

In una prospettiva più generale, occorre continuare ad adoperarsi per rafforzare la democrazia e i diritti umani. È pertanto opportuno inserire nella proposta attuale un nuovo considerando relativo al concetto stesso di democrazia. Il relatore ritiene che l'Europa debba ribadire il suo approccio in materia di promozione della democrazia e rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. È quindi necessario introdurre strumenti finanziari più flessibili ed efficaci al fine di migliorare gli strumenti a sostegno della democrazia attualmente utilizzati nella politica estera dell'UE.

Il relatore pone l'accento sulla necessità di provvedere a un migliore adattamento dei criteri per l'assegnazione dei fondi relativi all'IPA. Lo strumento si basa sui principi di cooperazione territoriale europea, per cui il suo finanziamento dipende in larga misura dal criterio della popolazione, che può risultare discriminatorio nei confronti delle regioni relativamente spopolate, come nel caso dei paesi dei Balcani occidentali.

L'IPA mira inoltre a sostenere le riforme di transizione e lo sviluppo delle capacità istituzionali necessarie alla loro attuazione. Tuttavia, in base alla proposta della Commissione, un paese riceve fondi tanto più ingenti quanto maggiori sono le sue capacità amministrative e di utilizzazione. Ancora una volta, le capacità amministrative dei Balcani occidentali risultano indebolite a causa di fattori che sfuggono al controllo degli Stati della regione. Pertanto si noterà senza dubbio che essi potrebbero ricevere finanziamenti inferiori rispetto ad altri paesi

candidati. Di conseguenza il relatore propone la definizione di criteri di finanziamento più dettagliati agli articoli 6 e 9 della proposta della Commissione.

La cooperazione rafforzata tra i paesi beneficiari e gli Stati membri dovrebbe altresì essere incoraggiata. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera (b), dell'attuale proposta della Commissione dovrebbe pertanto includere una definizione più completa di cooperazione tra gli Stati membri e i paesi candidati o candidati potenziali. Il relatore desidera quindi introdurre nel testo la definizione di "gemellaggio", uno strumento volto ad aiutare i paesi beneficiari a sviluppare un'amministrazione moderna ed efficiente, caratterizzata da strutture, risorse umane e capacità gestionali comparabili a quelle presenti negli Stati membri dell'UE. L'introduzione di questo elemento permette altresì di rafforzare la dimensione locale e regionale del processo di preadesione, il che costituisce un approccio importante dal punto di vista della politica di sviluppo regionale.

Nell'ambito dello stesso approccio, l'UE deve continuare ad adoperarsi per migliorare la situazione delle minoranze nazionali presenti nei paesi candidati o candidati potenziali. Contro i membri delle minoranze sono ancora diffuse discriminazioni, se non addirittura violenze. Il finanziamento pubblico delle misure volte a tutelare le minoranze continua a essere insufficiente in questi paesi, ragion per cui occorre persistere nello sforzo concertato volto a rafforzare i meccanismi di tutela e assistenza delle minoranze nell'esercizio costruttivo dei loro diritti. Il considerando 8 della proposta di regolamento dovrebbe pertanto includere un chiaro riferimento alla tutela delle minoranze nazionali.

Il relatore è fermamente convinto che sia necessario sostenere in ogni occasione la società civile e le sue organizzazioni, chiamate comunemente ONG (organizzazioni non governative). Va pertanto rilevato che, quantomeno in alcuni paesi beneficiari, la società civile viene considerata uno strumento di sviluppo delle capacità amministrative. Tuttavia è altresì necessario che la società civile sia coinvolta nel rafforzamento della democrazia in modo indipendente dal governo. L'emendamento proposto all'articolo 3, paragrafo 1, della proposta della Commissione è finalizzato proprio al raggiungimento di questi obiettivi.

Il relatore ritiene infine che il campo di applicazione e le condizioni dei finanziamenti dell'IPA come pure le norme applicabili in materia di partecipazione e ammissibilità debbano essere ulteriormente approfonditi e chiariti.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Occorre sottolineare l'importanza di rafforzare la democrazia e i diritti umani e intraprendere iniziative finalizzate alla creazione di nuovi meccanismi efficaci e di nuove dotazioni nell'ottica di sostenere una forma di governo egualitaria in cui tutti i cittadini di una nazione determinino congiuntamente la politica pubblica, la normativa e le azioni del proprio Stato, in base al principio secondo cui tutti i cittadini godono di pari opportunità in merito all'espressione delle proprie opinioni.

Motivazione

Il relatore ritiene che siano tuttora necessari strumenti aggiuntivi a sostegno dei processi democratici nei paesi in fase di transizione per colmare le lacune della politica estera dell'UE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) L'assistenza nell'ambito del presente regolamento dev'essere erogata in conformità al quadro della politica di allargamento definito dall'Unione per ciascun paese beneficiario e ripreso nel pacchetto annuale Allargamento della Commissione, che comprende le relazioni sui progressi e la strategia di allargamento, negli accordi di stabilizzazione e associazione e nei partenariati europei o nei partenariati di adesione. È opportuno che l'assistenza sia imperniata su un

(8) L'assistenza nell'ambito del presente regolamento dev'essere erogata in conformità al quadro della politica di allargamento definito dall'Unione per ciascun paese beneficiario e ripreso nel pacchetto annuale Allargamento della Commissione, che comprende le relazioni sui progressi e la strategia di allargamento, negli accordi di stabilizzazione e associazione e nei partenariati europei o nei partenariati di adesione. È opportuno che l'assistenza sia imperniata su un

numero limitato di settori che aiuteranno i paesi beneficiari a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere e la non discriminazione. Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro sviluppo economico e sociale e sottendere un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in linea con la strategia Europa 2020 nonché l'allineamento progressivo ai criteri di Copenaghen. Occorre rafforzare la coerenza tra l'assistenza finanziaria e i progressi complessivi compiuti nell'attuazione della strategia di preadesione.

numero limitato di settori che aiuteranno i paesi beneficiari a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere, **la tutela delle minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche** e la non discriminazione **e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata**. Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro sviluppo economico e sociale e sottendere un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in linea con la strategia Europa 2020 nonché l'allineamento progressivo ai criteri di Copenaghen. Occorre rafforzare la coerenza tra l'assistenza finanziaria e i progressi complessivi compiuti nell'attuazione della strategia di preadesione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per garantire coerenza tra il processo di adesione e l'assistenza finanziaria e tecnica fornita nell'ambito del presente regolamento nonché realizzare gli obiettivi del programma di adesione, occorre che la Commissione stabilisca un quadro strategico comune per l'utilizzo dello strumento di assistenza preadesione. Tale quadro dovrebbe definire, tra l'altro, l'elenco delle azioni essenziali che possono essere sostenute nell'ambito del presente regolamento e *i* criteri per l'assegnazione dei fondi. Il quadro strategico comune deve costituire il quadro di riferimento per i documenti di strategia nazionali e multinazionali.

Emendamento

(11) Per garantire coerenza tra il processo di adesione e l'assistenza finanziaria e tecnica fornita nell'ambito del presente regolamento nonché realizzare gli obiettivi del programma di adesione, occorre che la Commissione stabilisca un quadro strategico comune per l'utilizzo dello strumento di assistenza preadesione. Tale quadro dovrebbe definire, tra l'altro, l'elenco delle azioni essenziali che possono essere sostenute nell'ambito del presente regolamento e criteri **più dettagliati** per l'assegnazione dei fondi. Il quadro strategico comune deve costituire il quadro di riferimento per i documenti di strategia nazionali e multinazionali.

Motivazione

È fondamentale definire criteri chiari e inequivocabili per l'assegnazione dei fondi di preadesione. Dato che l'attuale formulazione del regolamento a questo proposito potrebbe essere considerata carente in termini di precisione e chiarezza, è opportuno stabilire in linea di principio la necessità di approfondirla.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., (in appresso: il "regolamento di esecuzione comune") stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione, ma occorre conferire alla Commissione anche la delega per l'adozione di norme più specifiche che stabiliscano condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture e le procedure di gestione. Occorre che tali norme tengano conto degli insegnamenti tratti dalla gestione e dall'attuazione dell'assistenza preadesione passata e siano adeguate all'evolversi della situazione nei paesi beneficiari.

Emendamento

(15) Il regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., (in appresso: il "regolamento di esecuzione comune") stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione, ma occorre conferire alla Commissione anche la delega per l'adozione di norme più specifiche che stabiliscano condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture e le procedure di gestione ***come pure l'estensione dell'ammissibilità all'assistenza a titolo dello strumento istituito dal presente regolamento ai paesi non elencati in allegato allo stesso.*** Occorre che tali norme tengano conto degli insegnamenti tratti dalla gestione e dall'attuazione dell'assistenza preadesione passata e siano adeguate all'evolversi della situazione nei paesi beneficiari. ***La Commissione dovrebbe tuttavia adottare atti delegati solo nei casi appropriati, salvaguardando il diritto del Parlamento europeo di formulare obiezioni alle misure ivi contenute.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione. Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione decentrata delegata ai paesi beneficiari dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità di ciascun paese beneficiario.

Emendamento

(17) L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione. Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione decentrata delegata ai paesi beneficiari dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità di ciascun paese beneficiario. ***Al fine di combattere la corruzione occorre rafforzare la trasparenza, la buona gestione, la prevenzione delle violazioni, la conformità, il monitoraggio, la responsabilità e il controllo, adottando nel contempo misure di audit più efficaci durante tale processo.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

(iii). lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;

Emendamento

(iii). lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata ***attraverso un'enfasi maggiore su questioni quali l'applicazione della legge, i controlli di frontiera e la gestione dei confini nonché i controlli relativi all'immigrazione;***

Motivazione

Nonostante i progressi registrati negli sforzi volti a sradicare la corruzione e la criminalità organizzata, occorre tenere presente che le organizzazioni criminali operano prevalentemente a livello transfrontaliero, come nel caso del commercio di stupefacenti, dei traffici illeciti, della tratta di immigrati clandestini e dei flussi di merci contraffatte. Affinché gli aiuti dell'UE contribuiscano in modo più efficace alla soluzione di tali problemi, è indispensabile migliorare la governance giudiziaria, combattere la criminalità, controllare le frontiere e prestare maggiore attenzione alla circolazione transfrontaliera delle persone.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

(iv). riforma della pubblica amministrazione e buon governo;

Emendamento

(iv). riforma della pubblica amministrazione, buon governo e **miglioramento della capacità istituzionale**;

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

(b) Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tramite, tra l'altro:

Emendamento

(b) Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e **rafforzamento della collaborazione tra gli Stati membri e i paesi candidati o candidati potenziali, nonché tra questi stessi paesi**, tramite, tra l'altro:

Motivazione

Questo strumento di rafforzamento istituzionale presenta diversi vantaggi e benefici, in particolare: sviluppo di un'amministrazione moderna ed efficiente a livello centrale, locale e regionale, scambio diretto di esperienze e conoscenze in relazione alla legislazione dell'UE, attuazione delle migliori prassi dell'amministrazione unionale, formazione e rafforzamento delle capacità professionali, cambiamenti nelle pratiche organizzative e a livello culturale, miglioramento della comunicazione e del coordinamento, e così via.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto v

Testo della Commissione

(v). lo sviluppo del capitale materiale, il miglioramento dei collegamenti con l'Unione e le reti regionali.

Emendamento

(v). lo sviluppo del capitale materiale, il miglioramento dei collegamenti con **le infrastrutture dell'Unione** e le reti regionali.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(v bis). lo scambio di esperienze e conoscenze in merito alla legislazione e all'amministrazione dell'UE.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto v ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(v ter). il gemellaggio, che consente alle comunità al di fuori dell'Unione di collaborare in modo del tutto nuovo con le comunità gemelle dell'UE, nell'ottica di sviluppare un sistema moderno ed efficiente per la pubblica amministrazione che includa strutture solide, personale qualificato e capacità adeguate e la cui configurazione permetta di conseguire gli standard in vigore negli Stati membri.

Motivazione

Questo strumento di rafforzamento istituzionale presenta diversi vantaggi e benefici, in particolare: sviluppo di un'amministrazione moderna ed efficiente a livello centrale, locale e regionale, scambio diretto di esperienze e conoscenze in relazione alla legislazione dell'UE, attuazione delle migliori prassi dell'amministrazione unionale, formazione e rafforzamento delle capacità professionali, cambiamenti nelle pratiche organizzative e a livello culturale, miglioramento della comunicazione e del coordinamento, e così via.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto v quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(v quater). lo sviluppo di progetti

infrastrutturali per rispondere alle esigenze regionali e nazionali in materia di trasporti, energia e comunicazioni.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il processo di transizione verso l'adesione all'Unione e lo sviluppo della capacità;

Emendamento

(a) il processo di transizione verso l'adesione all'Unione, ***la sensibilizzazione dei cittadini riguardo all'Unione*** e lo sviluppo della capacità;

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) sviluppo delle organizzazioni della società civile e delle ONG e sostegno delle loro attività di rafforzamento della società democratica;

Motivazione

In alcuni paesi la società civile è trattata come uno strumento di sviluppo delle capacità amministrative. Va sottolineato che è anche necessario coinvolgere la società civile nel rafforzamento dei valori democratici e sostenerne l'attività non dipendente dal governo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) prevenzione delle catastrofi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In sede di preparazione, attuazione e monitoraggio dell'assistenza nell'ambito del presente regolamento la Commissione agisce in linea di principio in partenariato con i paesi beneficiari. Il partenariato coinvolge, ***secondo il caso***, le competenti autorità ***nazionali***, regionali e locali, i partner economici e sociali, la società civile e gli attori non statali.

Emendamento

5. In sede di preparazione, attuazione e monitoraggio dell'assistenza nell'ambito del presente regolamento la Commissione agisce in linea di principio in partenariato con i paesi beneficiari. Il partenariato coinvolge ***i seguenti partner***:

(i) le competenti autorità regionali, locali, ***cittadine e le altre autorità pubbliche pertinenti***;

(ii) i partner economici e sociali;

(iii) ***gli organismi che rappresentano*** la società civile, ***le organizzazioni non governative e gli organi responsabili della promozione dell'uguaglianza e della non discriminazione***; e

(iv) gli attori non statali.

I partner partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi.

La partecipazione dei partner è conforme al codice di condotta europeo.

Motivazione

La partecipazione della società civile rappresenta un elemento importante dell'instaurazione e del rafforzamento della democrazia. Lo sviluppo di un'amministrazione moderna ed efficiente a livello centrale, locale e regionale, lo scambio diretto di esperienze e conoscenze, l'attuazione delle migliori prassi, la formazione e il rafforzamento delle capacità professionali, i cambiamenti nelle pratiche organizzative e a livello culturale, il miglioramento della comunicazione e del coordinamento nonché, ultima ma non meno importante, l'attuazione di politiche strutturali richiedono un riconoscimento rigoroso, chiaro e preciso del principio di partenariato.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è fornita sulla base di documenti di strategia nazionali o multinazionali indicativi (in appresso: i "documenti di strategia"), stabiliti per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione dalla Commissione in partenariato con il paese o i paesi beneficiari in questione.

Emendamento

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è fornita sulla base di documenti di strategia nazionali o multinazionali indicativi (in appresso: i "documenti di strategia"), stabiliti per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione dalla Commissione in partenariato con il paese o i paesi beneficiari ***nonché con lo Stato membro o gli Stati membri*** in questione ***e previa approfondita consultazione del Parlamento europeo.***

Motivazione

Il relatore è contrario all'adozione di un approccio unico uguale per tutti, dato che le capacità amministrative e di utilizzazione come pure le strutture settoriali variano in modo significativo tra le regioni dei paesi candidati o candidati potenziali.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I documenti di strategia comprendono l'assegnazione indicativa dei fondi dell'Unione ripartita per settore, secondo il caso, e per anno, conformemente ai criteri fissati dal quadro strategico comune dell'IPA di cui all'articolo 5.
L'assegnazione indicativa dei fondi tiene debitamente conto del fabbisogno, della capacità di utilizzazione e della capacità amministrativa dei paesi beneficiari. Essa prevede inoltre un margine per affrontare l'emergere di nuove esigenze e incentivi per migliorare il rendimento dei paesi beneficiari rispetto agli obiettivi fissati

Emendamento

3. I documenti di strategia comprendono l'assegnazione indicativa dei fondi dell'Unione ripartita per settore, secondo il caso, e per anno, conformemente ai criteri fissati dal quadro strategico comune dell'IPA di cui all'articolo 5.
L'assegnazione indicativa dei fondi tiene debitamente conto del fabbisogno ***nonché, in misura ragionevole,*** della capacità di utilizzazione e della capacità amministrativa dei paesi beneficiari. Essa prevede inoltre un margine per affrontare l'emergere di nuove esigenze e incentivi per migliorare il rendimento dei paesi

nelle strategie indicative pluriennali.

beneficiari rispetto agli obiettivi fissati nelle strategie indicative pluriennali.

Motivazione

Il relatore è contrario all'adozione di un approccio unico uguale per tutti, dato che le capacità amministrative e di utilizzazione come pure le strutture settoriali variano in modo significativo tra le regioni dei paesi candidati o candidati potenziali.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il documento di strategia di ciascun paese prossimo all'adesione prevede, almeno un anno prima che tale paese diventi uno Stato membro dell'Unione, un periodo di transizione per il passaggio dall'ammissibilità all'IPA all'ammissibilità a titolo dei Fondi strutturali e di coesione.

Motivazione

In questo modo il paese sarebbe pronto a utilizzare i Fondi strutturali e di coesione dell'UE sin dalla sua adesione all'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I documenti di strategia sono oggetto di un riesame intermedio e opportunamente riveduti. Essi possono essere riveduti in qualsiasi momento su iniziativa della Commissione.

4. I documenti di strategia sono oggetto di un riesame intermedio e opportunamente riveduti. Essi possono essere riveduti in qualsiasi momento su iniziativa della Commissione.

Il Parlamento europeo ha facoltà di chiedere alla Commissione di rivedere i documenti di strategia.

In caso di risposta negativa a tale

richiesta, la Commissione fornisce una motivazione dettagliata.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La cooperazione transfrontaliera viene attuata conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 per mezzo di strumenti appropriati. Tali strumenti includono in particolare il gruppo europeo di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006¹.

¹ *GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.*

Motivazione

Il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) si è già dimostrato indispensabile per quanto concerne la cooperazione territoriale (transfrontaliera, transregionale e transnazionale) all'interno dell'Unione europea. È quindi certo opportuno che, con l'estensione del suo campo di applicazione alle parti non stabilite in uno Stato membro, a seguito delle modifiche al regolamento (CE) n. 1082/2006 attualmente all'esame, il GECT si occupi della politica europea di allargamento nel suo aspetto di "coesione esterna".

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Ove opportuno, l'IPA può contribuire ai programmi o alle misure istituiti nel quadro di una strategia macroregionale e a cui partecipano i paesi beneficiari dell'IPA.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 11, per modificare l'allegato del presente regolamento e integrare il regolamento di esecuzione comune con norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 11, per modificare l'allegato del presente regolamento e integrare il regolamento di esecuzione comune con norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, ***in particolare per quanto concerne la possibilità, prevista all'articolo 9, di estendere l'ammissibilità all'assistenza a titolo dei programmi e delle misure di cui all'articolo 7.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 14 110 100 000 EUR (prezzi correnti). Fino al **3%** dell'importo finanziario di riferimento è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i paesi beneficiari e gli Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento

1. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 14 110 100 000 EUR (prezzi correnti). Fino al **7%** dell'importo finanziario di riferimento è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i paesi beneficiari e gli Stati membri dell'Unione europea.

Motivazione

È fondamentale che stanziamenti nettamente più sostanziali siano assegnati a questo strumento, in quanto la cooperazione transfrontaliera rappresenta una priorità chiave nell'ambito delle politiche dell'UE e ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle regioni situate su entrambi i lati delle frontiere comuni, affrontare le sfide in settori quali l'ambiente, la sanità pubblica e la prevenzione della criminalità organizzata e la lotta contro di essa, garantire l'efficacia e la sicurezza delle frontiere e promuovere azioni locali di contatti interpersonali transfrontalieri.

PROCEDURA

Titolo	Strumento di assistenza preadesione (IPA II)
Riferimenti	COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFET 17.1.2012
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 17.1.2012
Relatore per parere Nomina	Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 26.1.2012
Esame in commissione	26.4.2012
Approvazione	29.5.2012
Esito della votazione finale	+: 40 –: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Jean-Paul Basset, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Ivari Padar, László Surján, Giommara Uggias